



**Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Reg.Publ. 156

Nr. 21 del 24/03/2014

Oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI**

Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nei locali comunali di Via Dante Alighieri n.50, oggi **ventiquattro marzo duemilaquattordici** alle ore 20,30 in adunanza Prima convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti:

DRAGHETTI STEFANO	PRESIDENTE	Presente
VIAGGI FILIPPO	Consigliere	Presente
LUPPI LISA	Consigliere	Presente
PACCHIONI ALBERTO	Consigliere	Presente
LUGLI NADIA	Consigliere	Presente
TURCI ENRICO	Consigliere	Assente
ASCARI ANDREA	Consigliere	Presente
BAZZANI ENRICO	Consigliere	Presente
BENATTI FEDERICA	Consigliere	Assente
BERGAMO ALESSANDRA	Consigliere	Presente
MESCHIERI MARIANGELA	Consigliere	Presente
FERRAGUTI MARIA CRISTINA	Consigliere	Assente
VENTURINI STEFANO	Consigliere	Presente
PINCA MARICA	Consigliere	Assente
PIVETTI GIUSEPPE	Consigliere	Assente
LORENZETTI GIOVANNA	Consigliere	Presente
GASPERI STEFANO	Consigliere	Presente

Sono Presenti n. 12

Assessori non Consiglieri:

BIANCHINI GIUSEPPE Presente

E così con il Presidente n.12 Consiglieri, sui diciassette assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig. ASCARI MILENA Vicesegretario

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig DRAGHETTI STEFANO PRESIDENTE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.  
La seduta è VALIDA



proposta n° 8198

## OGGETTO

### APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI

#### SINDACO

Anche qui, cercando di non ripetere sempre le stesse cose, l'aliquota della Tasi è costruita per andare a colpire esclusivamente la prima casa in proprietà, quindi sono state escluse le seconde case per effetto del fatto che queste devono pagare l'Imu, non perché gli si sia voluto fare un regalo! Tra l'altro le abitazioni di lusso non sono neanche assoggettate a Tasi, sono assoggettate a Imu, anche se sono prima casa, quindi per esempio una A9 non paga la Tasi ma paga l'Imu, per cui paga un 4 e mezzo e non un 3, come invece è con la Tasi.

Qui l'elemento che è stato opposto è che le amministrazioni comunali tutte - ma tutte quelle della nostra area, attenzione, dell'area nord - si sono avvalse della facoltà di aumentare l'aliquota dal 2,5 al 3 per mille. Questo è possibile farlo solo se l'Amministrazione intende utilizzare il maggiore gettito per andare a meglio tarare l'imposta, introducendo il meccanismo delle detrazioni, e questa è stata la scelta che si è seguita, per cui l'aliquota generale è il 3, ma l'aliquota generale del 3 è corretta con una griglia di detrazioni che vedete nella delibera delle aliquote.

Il criterio generale per concedere al contribuente una detrazione è in primo luogo quello del reddito, come ricordava nel suo intervento generale il Cons. Pacchioni, ovvero fino a 50 mila Euro di reddito complessivo è possibile avere una detrazione sull'imposta Tasi, oltre i 50 mila Euro no. Laddove si rientri nella fascia di soggetti che hanno reddito del nucleo familiare inferiore a 50 mila Euro, la detrazione viene calcolata in primo luogo sulla base della rendita catastale del fabbricato, quindi diciamo che il reddito è un limite generale e il calcolo della detrazione viene fatto non sul reddito, ma sulla rendita catastale dell'immobile e a seconda della rendita catastale dell'immobile si ha una detrazione più o meno ampia.

La rendita catastale è un dato che è differenziato da comune a comune, quindi le rendite catastali del Comune di Cavezzo sono differenti da quelle di Mirandola, San Prospero, Medolla e è il motivo per cui l'ammontare della detrazione nei comuni è diverso, perché essendo diverso il moltiplicatore, che è la rendita catastale, per arrivare allo stesso risultato, cioè fare sì che la gente paghi di Tasi quello che sostanzialmente pagava di Imu, si è dovuto modificare i coefficienti. Alla fine comunque il risultato è l'invarianza complessiva del gettito e il più possibile anche soggettiva, nel senso che la gente dovrebbe effettivamente pagare più o meno quello che pagava di Imu sulla prima casa e in ogni caso non di più, al limite un po' meno.

Oltre alla detrazione riconosciuta sulla rendita catastale, per chi ha un reddito del nucleo familiare inferiore a 50 mila Euro vi è un'ulteriore detrazione, sempre stando dentro al parametro dei 50 mila Euro, che viene riconosciuta per i figli a carico del nucleo familiare. Sono 25 Euro a figlio, per figli a carico al nucleo familiare si intendono figli fino a 26 anni e fiscalmente a carico.

Questo è l'impianto complessivo della aliquota, quindi della relativa imposizione fiscale chiamata Tasi. Un giudizio, anche qua una riflessione: sono abbastanza d'accordo anch'io e ovviamente queste sono considerazioni che verranno svolte dalle prossime amministrazioni, l'obiettivo primario è avere il gettito e la sostanziale invarianza per il contribuente, quindi pagava prima e continua a pagare adesso, il gettito totale è quello, il gettito totale deve essere quello.

Ci possono essere, anzi probabilmente andando a verificare poi effettivamente quello che sarà il gettito di questa imposta, qualche strumento correttivo, qualche limatura potrà essere sicuramente introdotta per cercare di perfezionare il suo ambito applicativo. Se poi nei prossimi 6 mesi cambia ancora l'imposizione locale, ci penseremo! È la terza volta che andiamo in Consiglio Comunale in 3



**Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena**

anni con le tasse nuove, quindi si fa come si può. Interventi sulle aliquote della Tasi? Laddove non vi siano interventi, mettiamo ai voti l'oggetto.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- visto l'art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 000 del 00/03/2014, il quale dispone che:

*«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.*

*2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».*

**Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede:**

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.



**Comune di Cavezzo**  
**Provincia di Modena**

Visto il decreto legge n. 16 del 2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».*

**Visto che** dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, pari ad euro 370.000,00 attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 50,61% dei costi seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

– Illuminazione pubblica e segnaletica stradale luminosa:	euro 156.074,03
– Polizia Municipale:	euro 223.333,00
– Manutenzione delle strade:	euro 222.896,29
– Manutenzione del verde pubblico:	euro 128.740,56
	<b>Totale euro 731.043,88</b>

**Considerato che:**

- il gettito può essere ottenuto applicando l'aliquota del 3 per mille solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- il Comune utilizzando l'aliquota del 3 per mille è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l'ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente inferiori al prelievo IMU;

- per i soli anni 2012 e 2013 la normativa concedeva ai possessori di abitazione principale un'ulteriore detrazione per figli a carico di età inferiore a 26 anni, pari a 50 euro per figlio;

**Considerato** che è possibile finanziarie un'ulteriore detrazione di euro 25 per ogni figlio fiscalmente a carico limitando il beneficio della detrazione e dell'ulteriore detrazione per figli ai soli nuclei famigliari che hanno un reddito imponibile Irpef non superiore a 50 mila euro, anche considerando che l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che nel disciplinare le riduzioni occorre altresì tener conto della capacità contributiva della famiglia.

**Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI**

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di euro 370.000,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:



**Comune di Cavezzo**  
**Provincia di Modena**

- 1) aliquota Tasi del 3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- 2) nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo familiare anagrafico con reddito imponibile Irpef relativo all'anno precedente a quello di imposizione, riferito all'intero nucleo familiare, inferiore ad euro 50 mila, spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazion e euro
<300-≤350	120
>350-≤400	100
>400-≤450	80
>450-≤500	70
>500-≤550	60
>550-≤600	50
>600-≤650	40
>650-≤700	20
>700	0

- 3) ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 100 euro.
- 4) nel caso di soggetti passivi persone giuridiche la detrazione si applica prescindere dal requisito reddituale;
- 5) nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.
- 6) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

Acquisito il parere favorevole del revisore unico, verbale n.7 del 17-03-2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Su proposta della Giunta;

Preso atto della relazione illustrativa dell'Assessore o del Sindaco;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;



**Comune di Cavezzo**  
**Provincia di Modena**

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, dott.ssa Milena Ascari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Con voti favorevoli n. 10 e 2 contrari (PDL-Lega Nord Padania: Venturini e Lorenzetti)-Espressi per alzata di mano-Presenti e votanti n. 12 Consiglieri;

**DELIBERA**

A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- 1) aliquota Tasi del 3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- 2) nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo familiare anagrafico con reddito imponibile Irpef relativo all'anno precedente a quello di imposizione, riferito all'intero nucleo familiare, inferiore ad euro 50 mila, spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
<300-≤350	120
>350-≤400	100
>400-≤450	80
>450-≤500	70
>500-≤550	60
>550-≤600	50
>600-≤650	40
>650-≤700	20
>700	0

- 3) ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 100 euro.
- 4) nel caso di soggetti passivi persone giuridiche la detrazione si applica prescindere dal requisito reddituale;
- 5) nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.
- 6) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.



**Comune di Cavezzo**  
**Provincia di Modena**

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

**C)** di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 10 e 2 contrari (PDL-Lega Nord Padania: Venturini e Lorenzetti)-Espressi per alzata di mano-Presenti e votanti n. 12 Consiglieri, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2014 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.



Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena

**OGGETTO** : Parere Organo di Revisione sulla proposta di approvazione proposta aliquote per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili - TASI ;

VERBALE N. 07 DEL 17 MARZO 2014

L'anno 2014 il giorno 17 del mese di marzo alle ore 11,00 il sottoscritto Rag. Torroni Sergio, Revisore dei Conti del Comune ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs 267/00 ha preso visione della proposta di approvazione regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili - TASI e relative aliquote.

**premess**

- o che il D.L. 174/2012 così come convertito dalla Legge 213/2012 ad integrazione dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000 prevede significative modifiche al sistema dei controlli interni con rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti sulla gestione degli enti territoriali;
- o che lo stesso decreto prevede il necessario adeguamento dei regolamenti comunali alle novità normative ivi contenute;
- o che il D.L. 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all'organo di revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di regolamento contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

**rilevato che**

- o l'art. 1, comma 639 della Legge 147 del 2013 istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- o l'art. 1, comma 682 della Legge 147 del 2013 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446 del 1997 il consiglio comunale determini la disciplina della TASI;
- o l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- o dal 01 gennaio 2014 non si applicherà più l'IMU sulle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate e che pertanto il comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI che saranno rivolette alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2014;

**visti**

- o lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;
- o il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- o il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs del 18 agosto 2000;



ritenuto

che le modifiche apportate siano :


- o coerenti con la vigente normativa;
- o non inficanti l'attendibilità delle previsioni di bilancio e, conseguentemente, non influiscano sul mantenimento degli equilibri generali dello stesso;

esprime

ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2010, parere favorevole all'approvazione della proposta di modifica delle aliquote relative alla TASI.

Santarcangelo di Romagna li 17/03/2014

Il Revisore Unico dei Conti  
Tomonig Sergio





Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE  
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA  
GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI

Il Sottoscritto responsabile del Servizio/Ufficio SERVIZIO TRIBUTI  
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

DICHIARA

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE

data 13-03-2014

FIRMA  
MIRTO MASQUALE

La sottoscritta Milena Dott. Ascari, responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1,  
D.Lgs. 267/2000

DICHIARA

- che l'atto è contabilmente regolare  
 che l'atto non ha rilevanza contabile  
 .....

data

FIRMA

esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in  
oggetto per le seguenti motivazioni:

- mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa  
 .....

data

FIRMA



**Comune di Cavezzo  
Provincia di Modena**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Vicesegretario**  
F.to ASCARI MILENA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_ 27-03-2014 \_\_ al \_\_ 11-04-2014 ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

li, 27-03-2014

**Vicesegretario**  
F.to MILENA ASCARI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D-Lgs. 267/2000).

**Vicesegretario**  
F.to MILENA ASCARI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 27-03-2014

Il Funzionario Incaricato



*Ascari Milena*